

con l'adozione di qualunque accorgimento che sia necessario per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità.

- 16) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità.
- 17) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 18) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lsg. 152/2006.
- 19) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 20) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

IL CONCESSIONARIO

MARI TER Srl
L'Amministratore

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, così come rappresentato, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ortona (CH), C.so Garibaldi n. 39.

..... ANCONA, addì

..... 22/06/2020

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri

Validità prorogata fino al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020 n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021 n. 215.
12 OTT. 2023

IL CONCESSIONARIO

MARI TER Srl
L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli

Validità prorogata al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data 12 OTT. 2023

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 02/07/2020 al n° 78 serie 1 con l'esazione di euro 200,00
L'Ufficiale Rogante (Avv. Matteo Paroli)

N. 04-5 del registro

N. 1593 del repertorio

Concessioni - Anno 2020

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

PRIMO RILASCIO
RINNOVO
X RINNOVO CON MODIF.
VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista l'istanza di ampliamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione presentata dalla Società MARI TER SRL C.F./P.IVA 02217700695 con sede legale in Ortona (Porto) (CH) via Porto 18, prot. n. ARR 002666 del 03/04/2019 e prot. n. ARR 12111 del 05/12/2019 e successive integrazioni;

Vista l'istanza presentata dalla Società MARI TER SRL C.F./P.IVA 02217700695 con sede legale in Ortona (Porto) (CH) via Porto 18, prot. n. ARR 003848 del 08/05/2019 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR-6593 in data 09/06/2020;

Vista la precedente licenza n. 04-6/2016 del 7 aprile 2016;

Vista la pubblicazione della domanda di nuova concessione in data 26/11/2019 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Vista la pubblicazione della domanda di ampliamento ai sensi dell'art 24 del Reg. Cod. Nav. in data 26/11/2019 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. e che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR 12018 del 03/12/2019;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-13033 in data 31.12.2019;

Visto il parere rilasciato con nota prot. n.0008121 in data 07/05/2019 dalla Capitaneria di Porto di Ancona, acquisito al prot. n. - ARR 3762 del 07/05/2019;

Visto il parere favorevole del Comune di Ortona prot. 36823 del 22/11/2019 acquisito al prot. ARR 11556 in data 22/11/2019

Vista la nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise, acquisita al prot. n. ARR 012039 in data 4/12/2019;

Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n° 107 del 08/01/2020; Viste le delibere n. 61 del 17/12/2019 e n. 7 in data 4/02/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88 D.lgs. n.159/2011 in data 15/11/2019 PR_PR_CHUTG_ingresso_0044162_20200608 acquisita al prot. ARR 6574 del 09/06/2020 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

Vista la nota prot. n. 29694/RU del 02/04/2019 dell'Ufficio delle Dogane di Pescara, recante nulla osta e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990, acquisita al prot. n. ARR- 7902 del 12/08/2019

Vista l'ulteriore nota prot. n. 1650/RU in data 13/01/2020 dell'Ufficio delle Dogane di Pescara, con riferimento al rinnovo della concessione n.6/2016 recante nulla osta ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990, acquisita al prot. n. ARR- 1212 in data 31/01/2020

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 1.750,01, richiesto con atto di accertamento n n. 04-34/20 del 05/03/2020 in data 20/04/2020;

Vista la polizza fidejussoria assicurativa n. 1/2176/96/26702551 dell'importo di € 3.500,00 integrata in data 03/04/2020 dalla Unipol Sai Assicurazioni, Agenzia Ortona Lancino, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la polizza assicurativa n. 2019/03/2353199 emessa in data 23/5/2019 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Pescara- per l'importo rispettivamente di € 5.000.000,00 e 2.600.000,00 quale assicurazione RCT-RCO



nonché la polizza n 174433754 emessa il 27/05/2020 dalla società Unipol sai - Agenzia Ortona-Lanciano- per l'importo di € 500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, compresa la partita ricorso terzi vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

Alla **MARI TER SRL**

codice fiscale 02217700695

di occupare **un tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq. 918,00** situato nel **Comune di Ortona** e precisamente **in nel Porto di Ortona**, catastalmente individuato al **foglio 26 particelle 4024, 4064, 4076 (5, 4234,4229 in parte)** allo scopo di **mantenere un deposito attrezzature costituito da box prefabbricato di mq 15,00 e area scoperta di 903,00 mq**, nonché di occupare **un tratto di suolo demaniale di mq 60,30** situato nell'ambito del Comune di Ortona catastalmente individuato al **foglio 26 particelle 4227, 4234, 4229** , per la **realizzazione di una recinzione in cls. di circa cm 60 con sovrastante rete tipo orso-grill ad una distanza di circa ml. 2,50 da altra area limitrofa e con apposizione di cancello di tipo mobile da adibire come deposito per attrezzature e materiali di proprietà,**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2020 = € 1.750,01 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, ricognitiva anche della modifica, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 01/01/2020 al 31/12/2023.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza;
- 4) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- 5) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 6) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 7) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 8) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 9) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 10) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 11) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 12) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 13) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 14) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.
- 15) Gli stessi manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori,